



NUOVI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PREVISTI DAL DECRETO COESIONE

Con il DL 7.5.2024 n. 60, pubblicato sulla *G.U.* 7.5.2024 n. 105, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. decreto "Coesione").

Il DL 60/2024 è entrato in vigore l'8.5.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 60/2024, in particolare quelle di specifico interesse della nostra clientela, ovvero i datori di lavoro con un'attività già avviata.

Il DL 60/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI *UNDER 35* (C.D. "*BONUS GIOVANI*")

L'art. 22 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo in caso di assunzione:

- di soggetti che non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato alla data dell'assunzione incentivata (l'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o mediante trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato);
- effettuata dall'1.9.2024 al 31.12.2025.

L'agevolazione spetta anche se il lavoratore, alla data dell'assunzione incentivata, è stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

Disposizioni attuative e autorizzazione comunitaria

L'operatività dell'agevolazione in esame è subordinata:

- all'emanazione di un decreto interministeriale attuativo;
- all'autorizzazione della Commissione europea.

CONDIZIONI

I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, nella medesima unità produttiva, a:

- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;



- licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.7.91 n. 223.

MISURA E DURATA

L'esonero:

- è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero a 650,00 euro per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- ha una durata massima di 24 mesi.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'incentivo in esame:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. 30.12.2023 n. 216.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI DONNE SVANTAGGIATE (C.D. "BONUS DONNE")

L'art. 23 del DL 60/2024 prevede, in favore dei datori di lavoro privati, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650,00 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall'1.9.2024 al 31.12.2025.

Le lavoratrici devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle aree caratterizzate da un'evidente disparità occupazionale di genere;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.



Disposizioni attuative

Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità attuative dell'agevolazione.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Viene richiesto che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

ESCLUSIONI

L'esonero contributivo non si applica ai:

- rapporti di lavoro domestico;
- rapporti di apprendistato.

RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'esonero contributivo in esame:

- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,
Donati & Suzzi Associati

